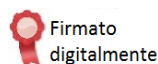


Pubblicato il 05/08/2026



N. 00567/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00424/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 424 del 2025, proposto da

■■■■■ ■■■■■, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Melara, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento

- del provvedimento prefettizio prot. n. 10487/I bis del 15 luglio 2025, notificato in pari data al difensore del ricorrente, recante rigetto dell'istanza volta ad ottenere la

revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, già disposto nei confronti del sig. [REDACTED] con precedente provvedimento prefettizio del 3 dicembre 2013 (prot. n. 79553/W/2013/D.D.A./Area I bis);

- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di mera forma del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza collegiale n. 217 del 19/03/2026 del Tribunale;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2026 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato in data 12/08/2025 e depositato in pari data, il ricorrente agisce per l'annullamento del provvedimento prot. n. 10487/I bis del 15 luglio 2025 di rigetto dell'istanza intesa ad ottenere la revoca del provvedimento prefettizio di divieto di detenzione armi, munizioni e materiale ex art. 39 T.U.L.P.S. presentata in data 24/10/2024.

Espone quanto segue:

- con decreto prefettizio del 3/12/2013, notificato in data 27/12/2013, la Prefettura di Reggio Calabria ha vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S.;

- in ragione del mutamento delle circostanze, a distanza di più di dieci anni dall'adozione dello stesso decreto, ha presentato istanza di riesame, rappresentando, in particolare, di non intrattenere da anni alcun rapporto con il suocero, sig. [REDACTED], *“il quale risiede in abitazione distinta e distante, e versa peraltro in condizioni di*

salute gravemente compromesse a causa di una patologia oncologica in fase terminale, come da certificazione medica allegata all'istanza", aggiungendo di aver allegato, a corredo dell'istanza, "un fascicolo completo di certificazioni, attestazioni mediche e documentazione anagrafica volta a dimostrare l'insussistenza attuale di qualsiasi elemento ostativo all'esercizio del diritto di richiedere la licenza di porto d'armi";

- nonostante le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto, la Prefettura ha rigettato l'istanza, "reiterando il riferimento alla parentela con il sig. [REDACTED] quale fattore ostativo alla revoca del divieto e, in modo del tutto inedito, introducendo una ulteriore e nuova motivazione: ossia, la presunta violazione delle disposizioni del decreto prefettizio del 2013 da parte del sig. [REDACTED], il quale – secondo quanto riferito dall'organo di polizia procedente – avrebbe alienato le armi sottoposte a sequestro senza darne comunicazione alla Prefettura, in contrasto con quanto egli stesso aveva dichiarato nelle proprie osservazioni difensive".

Il ricorrente insorge avverso il provvedimento di rigetto del 15 luglio 2025, deducendo i seguenti motivi di ricorso:

I) *"Illegittimità del provvedimento per violazione degli artt. 3, 97 Cost., 39 T.U.L.P.S. e 7 L. n. 110/1975. Eccesso di potere per difetto di attualità, irragionevolezza e travisamento dei presupposti ostativi":* il mero rapporto parentale con il suocero, gravato da precedente penale, non potrebbe di per sé giustificare ancora il provvedimento di divieto, non essendovi da anni frequentazioni nè relazioni tra il sig. [REDACTED] e il suocero, il quale versa in condizioni di salute gravemente invalidanti per patologie oncologiche in fase terminale.

II) *"Esercizio distorto del potere discrezionale per difetto di istruttoria, travisamento del fatto e lesione del principio di proporzionalità":* la Prefettura contesta la presunta violazione, a dire del ricorrente insussistente, di una prescrizione prefettizia relativa

alla cessione delle armi impartita con il precedente decreto di divieto *ex art.* 39 T.U.L.P.S. del 3/12/2013.

Deduce il ricorrente che tale circostanza, peraltro, non sarebbe mai stata contestata nel corso del procedimento, ma si tratterebbe di una nuova motivazione, mai anticipata nel preavviso di rigetto, in aperta violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e del diritto di partecipazione procedimentale del privato; le armi sarebbero state cedute regolarmente ad un terzo, come da dichiarazione presentata all'Autorità di P.S..

3. In data 19/08/2025, per resistere al ricorso, si sono costituiti il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria.

4. All'esito della pubblica udienza dell'11/03/2026, con ordinanza del 19/03/2026 n. 217, sono stati disposti incombenti istruttori, e fissata l'udienza di discussione del merito del 10/6/2026.

5. In data 20/3/2026, le Amministrazioni resistenti, in adempimento dell'ordinanza collegiale istruttoria, hanno depositato documenti.

6. All'udienza del 10/06/2026, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è fondato.

8. Come ribadito di recente da questo Tribunale (sent. 30/4/2026 n. 345), l'art. 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, prevede che la licenza di porto d'armi possa essere riusata non soltanto a chi ha riportato condanne per talune tipologie di reati (comma 1), ma anche, più in generale, a chi "non dà affidamento di non abusare delle armi" (comma 2). Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto (Corte costituzionale, 16 dicembre 1993, n. 440), ma una deroga alla regola generale di divieto di detenzione delle armi. Nell'ambito dell'esercizio di una sua lata discrezionalità (Corte costituzionale, 20 marzo 2019, n. 109), l'Amministrazione può concedere la relativa autorizzazione, laddove siano sussistenti specifiche ragioni e, comunque, siano esclusi rischi anche potenziali per la sicurezza e l'ordine pubblico, sulla base della valutazione anche in chiave prospettica dell'affidabilità del soggetto che richiede l'autorizzazione.

La giurisprudenza ha da tempo chiarito che “l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato” (di recente, Cons. Stato, sez. III, 08/04/2026 n. 2815 e giurisprudenza ivi richiamata).

La valutazione riservata all’Amministrazione, comunque, non può prescindere dal riferimento a specifici elementi di fatto che, singolarmente e cumulativamente apprezzati nell’ambito dell’istruttoria procedimentale, consentano di formulare una prognosi negativa circa l’affidabilità del soggetto in relazione all’utilizzo di armi (anche in via indiziaria).

9. Facendo applicazione di tali coordinate interpretative al caso di specie deve concludersi nel senso di ritenere che l’amministrazione non abbia adeguatamente e ragionevolmente motivato in relazione alla sussistenza dei presupposti, richiesti dalla legge, per l’adozione del divieto di detenzione di armi impugnato.

10. Il provvedimento impugnato richiama la nota cat. 6D/2024 prot. n. 5284 del 15/01/2025, assunta agli atti dell’U.T.G. al prot. n. 4940 in data 15/01/2025, con la quale il Commissariato di pubblica sicurezza di Gioia Tauro ha giustificato il parere contrario all’accoglimento dell’istanza di riesame in ragione delle seguenti circostanze:

- *“Il 09.01.2014 il ██████ vendeva le armi, che sarebbero dovute già essere state sequestrate dai nostri Uffici al momento della notifica, come esplicitamente espresso nel decreto prefettizio”;*

- *“In data 18.01.2023 veniva richiesto a questo ufficio di polizia di esprimersi in merito ad una nuova richiesta di revoca di divieto detenzione armi ed anche in quella occasione veniva dato parere contrario in quanto il [REDACTED] seppur non convivente, è genero di ... , con a carico numerosi precedenti penali e/o di polizia inerenti la materia delle armi. [...]”*.

Nonostante le osservazioni presentate nel corso del procedimento, la Prefettura ha condiviso il parere contrario:

- giacchè, *“nonostante l’assenza di coabitazione con il familiare pregiudicato di cui sopra, dedotta dall’interessato nell’istanza di riesame del provvedimento prefettizio de quo, la residenza nel medesimo comune non consente di superare le ragionevoli preoccupazioni circa l’effettiva capacità del ricorrente di assicurare la tenuta e l’uso delle sue armi al di fuori di ogni condizionamento o interferenza illecita”*;

- e considerata *“l’ulteriore circostanza riferita dall’Organo di Polizia”* e cioè che *“successivamente all’emissione e alla notifica del decreto prefettizio ex art. 39 T.U.L.P.S. l’interessato ha venduto le armi per cui era stato disposto il sequestro amministrativo”*, trattandosi di circostanza che *“aggrava la posizione dell’istante e suggella il giudizio di inaffidabilità circa la sicura detenzione e il corretto uso delle armi formulato illo tempore in capo al medesimo”*.

11. Coglie, quindi, nel segno la censura con la quale il ricorrente deduce l’irragionevolezza del giudizio espresso dalla Prefettura, in ragione: a) dell’assenza di attuali rapporti di frequentazione con il suocero e b) delle precarie condizioni di salute di quest’ultimo.

Lo stesso parere contrario espresso con nota Cat. 6D/2024 prot. n. 5284 del 15/01/2025 dal Commissariato di pubblica sicurezza di Gioia Tauro (RC) conferma (o almeno non contesta) che il ricorrente, come dedotto in ricorso, non sia convivente con il suocero, [REDACTED], e che quest’ultimo versi di *“una precaria condizione di salute”*.

Alla luce di tali incontestate e pacifiche circostanze, e dell'assenza di attuali rapporti di frequentazione con l'anziano e malato suocero, appare quantomeno inattuale e illogico il rischio di abuso ipotizzato in ragione della mera *"vicinanza familiare"*.

12. Parimenti meritevole di positivo apprezzamento è la censura con la quale il ricorrente contesta la sussistenza di una violazione delle prescrizioni imposte con il precedente decreto di divieto di detenzione delle armi e la violazione delle garanzie partecipative.

La Prefettura, intanto, non poteva fondare il diniego su un motivo del tutto nuovo, mai indicato nel preavviso di rigetto, ma avrebbe dovuto esplicitarlo nel corso del procedimento, sottoporlo al contraddittorio con l'interessato e valutare le eventuali documentate controdeduzioni del ricorrente sul punto.

Peraltro, se è vero che il decreto prefettizio del 3/12/2013 incaricava il Commissariato di P.S. di Gioia Tauro di sottoporre a sequestro amministrativo le armi in possesso del ricorrente (con obbligo di conservazione, provvisoriamente, negli uffici del Commissariato) emerge, altresì, dal medesimo provvedimento che l'interessato poteva nel prescritto termine e *"mediante apposita comunicazione scritta da inoltrare all'Organo di Polizia incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento ... avvalersi della facoltà di cedere le armi e le munizioni, che eventualmente detenga, a soggetto, né prossimo congiunto né convivente, appositamente designato e munito di idoneo titolo abilitativo"*.

Al riguardo, stabilisce l'art. 39 comma 2 del TULPS (comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 29 settembre 2013, n. 121, entrato in vigore il 04/11/2013) che *"Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo"*

comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152".

Il decreto prefettizio di divieto di detenzione delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. è stato adottato in data 3/12/2013 e notificato al ricorrente il 27/12/2013, che, pertanto, aveva a disposizione *ex lege* "un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi" delle armi.

Con dichiarazione datata 9/1/2014 e depositata al Commissariato di P.S. di Palmi in data 13/1/2014, il sig. [REDACTED] [REDACTED] ha comunicato l'avvenuto acquisto delle armi già di proprietà del sig. [REDACTED].

Le armi sono state, dunque, cedute al terzo nel termine stabilito dalla legge.

13. Per le suseposte ragioni, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato.

14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali ed accessori come per legge, in disparte la refusione del contributo unificato già versato, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Vincenzo Melara, dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della

dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le altre persone fisiche menzionate.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Roberta Mazzulla, Consigliere

Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giuseppe Nicastro

IL PRESIDENTE

Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.